

CITTA' DI ANDRIA

ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento detta disposizioni e indicazioni per la salvaguardia e l'oculata gestione del verde esistente nel territorio del Comune di Andria, per l'impianto e la difesa delle alberature stradali, dei parchi (urbani ed extraurbani) e dei giardini pubblici e privati, del verde scolastico, ecclesiastico e cimiteriale, dei giardini conventuali nonché del verde ornamentale di pertinenza di qualunque altro edificio costruito nelle aree urbane o agricole.

2. Il Regolamento ha la finalità di:

- tutelare e promuovere il Verde come elemento qualificante del contesto urbano e come fattore di miglioramento della qualità della vita dei cittadini;
- suggerire adeguati interventi gestionali del verde esistente e di quello di nuova formazione ;
- regolare gli usi delle aree verdi del territorio comunale in modo che siano compatibili con le risorse naturali presenti.

Art. 2 – Organi competenti della pubblica amministrazione, vigilanza ed accertamento delle violazioni

1.L'Ufficio Verde Urbano della Città di Andria viene riconosciuto, nell'ambito del territorio cittadino, come l'organo competente in materia di Verde Pubblico, con obbligo decisionale in materia, per quanto concerne gli aspetti tecnici ed applicativi del presente regolamento, sia nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori, sia nella gestione del Verde.

Per quest'ultimo ambito, sono fatte salve le gestioni regolamentate da accordi particolari con altri soggetti individuati dall'Amministrazione Comunale.

Di conseguenza, tutti gli interventi che, in ambito comunale, anche in misura minimale interessino il patrimonio verde pubblico esistente o da realizzare, devono ottenere parere preventivo e vincolante, dal punto di vista agronomico, da parte del suddetto soggetto competente in materia.

L'Ufficio Verde Urbano fornisce, a chiunque le richieda, indicazioni utili alla realizzazione ed alla gestione del verde privato e chiarimenti riguardanti quanto previsto dal presente regolamento.

2.Le violazioni al presente regolamento sono accertate dal Corpo di Polizia Municipale ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

L'intento dell'Amministrazione è quello di gestire il regolamento anche attraverso l'ausilio delle Associazioni di volontariato, legalmente riconosciute, presenti sul territorio, il cui apporto,

previamente convenzionato, in termini di sorveglianza e salvaguardia potrà costituire un ausilio prezioso per consentire un'applicazione propositiva e non meramente sanzionatoria.

Art. 3 – Salvaguardia del patrimonio vegetale

1. Su tutto il territorio della Città di Andria devono essere rigorosamente conservati:
 - gli arbusti che per rarità della specie, morfologia e vetustà, risultino di particolare pregio o costituiscono degli esemplari unici nel suo genere;
 - gli alberi aventi circonferenza del tronco e le piante con più tronchi con almeno uno di essi con circonferenza, rilevata a m 1,30 di altezza dal suolo:
 - superiore a cm 30, se pubblici;
 - superiore a cm 60, se privati.
2. Sono altresì tutelate le Palme aventi altezza del tronco superiore a cm 50, se pubbliche, a cm 100, se private.
3. Devono intendersi salvaguardati, in deroga al limite minimo di circonferenza o di altezza (nel caso di Palme), gli alberi piantati in sostituzione di altri, a seguito di apposita prescrizione comunale.

Art. 4 – Gestione del verde pubblico

1. La gestione, la cura e la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico sono di competenza dell'Amministrazione Comunale, che può effettuare tale servizio a gestione diretta oppure tramite l'affidamento a terzi.
2. Il verde pubblico può essere gestito mediante stipula di un apposita convenzione, con persone fisiche, giuridiche, Enti e/o Organizzazioni di volontariato finalizzati alla gestione e cura di aree verdi e, in particolare delle aree più facilmente oggetto di atti di abbandono dei rifiuti o altri atti di degrado. Tali aree rimarranno accessibili al pubblico secondo le norme e gli orari previsti nella convenzione e saranno indicati in apposite tabelle esposte agli ingressi.

Art. 5 – Gestione del verde privato

1. Le aree verdi private devono essere curate e mantenute in condizioni di decoro.
2. I proprietari delle aree a verde privato localizzate nel centro abitato o comunque confinanti con la proprietà pubblica devono provvedere periodicamente alla corretta gestione e manutenzione così da evitare il degrado ambientale ed il proliferare di animali ed insetti nocivi.

MANUNTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 6 – *Abbattimenti*

1. L'abbattimento di alberature pubbliche e private è consentito, di norma, solo nei casi di stretta necessità quali: accertato pericolo per persone e/o cose, alberature in stato vegetativo irrimediabilmente compromesso, alberature che causano danni a strutture edili o sottoservizi, diradamenti necessari alla sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti o miranti ad una riqualificazione ambientale e paesaggistica del luogo, ecc...

2. L'abbattimento di alberature pubbliche e private, così come individuate nell'articolo 1 del Cap. 1, del presente regolamento, deve essere comunicato al Settore Ambiente Servizio Verde Pubblico del Comune con denuncia corredata da appropriata documentazione fotografica o da quanto altro necessario a definirne l'ubicazione e lo stato di necessità evidenziato. La stessa dovrà essere presentata almeno 45 giorni prima dell'inizio delle operazioni di abbattimento. La comunicazione si intende accolta qualora, entro 45 giorni dalla sua presentazione, il Servizio Verde Pubblico non si pronunci diversamente, con nota scritta, in merito al contenuto della comunicazione.

3. Gli abbattimenti di alberi di proprietà pubblica, anche se effettuati dal gestore del servizio pubblico, dovranno essere oggetto di comunicazione al Servizio Verde Pubblico della Città di Andria secondo le modalità riportate nel contratto di servizio.

4. L'abbattimento di alberi in suolo pubblico ritenuti potenzialmente pericolosi per l'incolumità pubblica o privata o gravemente danneggiati da fitopatie deve essere motivata da apposita relazione dell'ufficio competente e, per le situazioni particolarmente estese o gravi, deve essere acquisito il parere della Commissione Ambiente.

5. Sono esclusi da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli indifferibili e urgenti dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica, per i quali dovrà essere data tempestiva comunicazione al gestore.

6. L'Amministrazione potrà accollarsi l'onere dell'abbattimento delle alberature pubbliche, nel caso in cui sia evidente la necessità dell'abbattimento (ad esempio in caso di danneggiamenti alla proprietà privata), o autorizzare l'abbattimento (ad esempio in caso di apertura di nuovi passi carrabili); in quest'ultimo caso, i soggetti privati che richiedano l'abbattimento di alberi di proprietà pubblica sono tenuti a versare, prima dell'abbattimento, una somma pari al valore ornamentale della pianta da abbattere, calcolato secondo la metodologia indicata nell'allegato e dovranno, inoltre, provvedere a proprie spese all'abbattimento.

Le somme saranno versate all'Amministrazione Comunale e verranno integralmente impiegate per il ripristino e l'incremento del patrimonio verde cittadino.

7. Durante le operazioni di abbattimento si dovrà ottemperare agli obblighi della legge vigente e si dovranno adottare tutti gli accorgimenti al fine di prevenire ogni tipo di danno o incidente a persone o cose, ridurre al minimo gli eventuali disagi al transito dei veicoli, contenere i rischi di trasmissione di eventuali fitopatie.

8. Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, in loco o in altra area (in quest'ultimo caso, di

proprietà comunale), secondo le indicazioni fornite nella denuncia di abbattimento presentata all'Ufficio Verde Urbano: esse devono chiarire, nel rispetto del presente regolamento, le modalità, le specie utilizzate e il sito dell'impianto in sostituzione.

Le piante messe in sostituzione dovranno costituire, a maturità, un volume di chioma non inferiore a quello delle piante abbattute.

Gli alberi piantati in sostituzione devono avere circonferenza, misurata a 130 cm di altezza dal colletto, pari o superiore a cm 16-18 e devono essere piantate prima dell'abbattimento previsto, ove possibile.

In caso di abbattimento per diradamento di impianti troppo fitti, l'obbligo di sostituzione decade.

9. Fatti salvi i casi di pubblica incolumità, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nei periodi in cui avviene la riproduzione dell'avifauna (marzo- settembre).

10. Qualora l'abbattimento dovesse interessare alberi o arbusti del verde scolastico, questi dovranno essere sostituiti con piante o arbusti riportate nell'allegato 1 che non producano pollini con potere allergenico. In Italia i pollini che rivestono maggiore importanza clinica sono quelli di piante erbacee (Graminacee, Urticacee, Composite) e di alcune piante arboree (Cupressacee, Oleacee, Betulacee) che non producano polline che causa allergie.

11. È fatto divieto a chiunque di abbattere alberi su tutto il territorio comunale, senza la preventiva comunicazione all'Ufficio competente.

12. L'inottemperanza alle prescrizioni comporta l'applicazione delle relative sanzioni previste all'art.

Art. 7 - POTATURE

1. Un albero, in assenza di patologie specifiche, correttamente messo a dimora e impostato, non necessita di potature drastiche.

La potatura è un intervento che deve rivestire un carattere di occasionalità: in particolare le potature andranno effettuate per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti altre reti tecnologiche o per mantenerli entro le dimensioni desiderate o disponibili quando posti a dimora con sesto di impianto insufficiente o in luoghi che non consentono il normale sviluppo della pianta.

Le potature sono inoltre utili e necessarie in occasione di particolari fasi di coltivazione o sviluppo della pianta (potatura al trapianto, potatura di formazione da effettuare dopo alcuni anni dalla messa a dimora ecc.).

2. La riduzione della chioma deve essere realizzata, permettendo alla chioma uno sviluppo compatibile con l'ambiente circostante.

2. Disposizioni tecniche per la potatura:

a. le potature devono essere effettuate conservando, per quanto possibile, la forma naturale della pianta e/o della forma di allevamento impostata, interessando branche e rami di diametro inferiore ai cm 10 (circonferenza minore di cm 30) in ogni caso le potature dovrebbero comportare una riduzione della chioma inferiore al 25%;

b. I tagli di eliminazione dei rami o delle branche vanno eseguiti a 3-4 cm dall'attaccatura sulla branca principale;

c. I tagli di raccorciamento non devono superare la metà della lunghezza totale dei rami. I tagli devono sempre avere andamento verticale o sub-verticale;

d. Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la gemma apicale dell'asse centrale dell'albero, quando l'asse ha una circonferenza superiore ai 30 cm, sono considerati, agli effetti del presente regolamento, abbattimenti e, quindi, soggetti alle **prescrizioni** di cui all'art. ;

e. E' considerato un abbattimento, qualunque intervento di cimatura di conifere a portamento monopodiale eccezion fatta per quelle costituenti siepi da tenere a forma;

3. Sono immediatamente eseguibili, previa semplice comunicazione al Servizio Verde Pubblico, interventi quali:

- potature di seccumi, di parti malate o danneggiate in seguito ad eventi atmosferici (vento, neve, ecc...)

4. L'esecuzione di interventi di potatura in violazione delle norme contenute nei commi precedenti, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. .

5. Le potature non dovranno essere eseguite nei periodi in cui avviene la riproduzione dell'avifauna (marzo- settembre).

Art.8 – DANNEGGIAMENTI

1. I danneggiamenti che compromettono la salute o la vita delle alberature sono soggetti alle sanzioni di cui all'art. .

2. E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, a giardino, nonché le aree di insidenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere. L'area di insidenza dell'alberatura è pari alla proiezione al suolo della sua chioma, se la pianta è situata in parchi, giardini o aiuole, mentre coincide con la piazzola di terreno libero (allegato 4 del presente regolamento), nel caso di presenza di pavimentazione stradale di qualsiasi tipo. Per il verde esistente, nel caso in cui l'area di insidenza superi i confini della proprietà sulla quale insiste l'albero, le dimensioni della suddetta area saranno definite dai confini stessi. Le aree di insidenza devono essere considerate nel caso di progettazione di nuovi impianti.

3. E' vietato rendere impermeabili con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di insidenza delle alberature.

4. Nelle aree di insidenza è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno di risulta o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante. E' vietato inoltre l'asporto di terriccio.
5. E' vietato affiggere cartelli, manifesti e striscioni con chiodi o fili di ferro o con altro materiale inestensibile alle alberature di proprietà pubblica o privata.
6. Gli scavi per la posa in opera di nuovi servizi a rete interrati (tubazioni del gas, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc...) devono mantenere distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali e devono essere osservate le distanze di cui all'allegato 2.
In ogni caso, i danni agli apparati radicali vanno risarciti secondo quanto riportato nell'allegato 3 del presente regolamento.
7. E' vietato depositare o versare sostanze che possono provocare nelle piante disseccamenti, indebolimento o crescita stentata, nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi all'interno delle aree di insidenza, salvo casi di pubblica sicurezza.
8. La valutazione dei danni causati agli alberi verrà effettuata basandosi sul metodo di stima riportato in allegato 3 del presente regolamento.

Art. 9 – SALVAGUARDIA DELLE FUNZIONI ESTETICHE DEGLI SPAZI VERDI

È fatto divieto di installare cartellonistica pubblicitaria fissa all'interno delle aree verdi (aiuole, aiuole spartitraffico, parchi e giardini) o la loro margine con la sola eccezione delle installazioni pubblicitarie posizionate dal gestore del verde pubblico.

Le installazioni pubblicitarie, comunque, non potranno superare il numero di una ogni 3000 mq di superficie a verde.

Art.10 – DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

1. Fermo restando quanto indicato nell'art. 8 del presente regolamento, nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc...).
2. All'interno della suddetta area non dovranno aver luogo interventi (lavori di scavo, depositi di olii minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze fitotossiche, né transito di mezzi pesanti, né l'interramento di materiali inerti o di altra natura) che potrebbero danneggiare la vegetazione esistente.
3. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di insidenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta di uno strato di materiale drenante, sul quale devono essere poste tavole di legno o pannelli metallici o plastici. Il fusto delle piante dovrà essere ricoperto con materiale antiurto, tipo camere d'aria, fino ad un'altezza di cm 150.
4. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

Art.11 – RESIDUI DI MANUTENZIONE DEL VERDE

1. I residui vegetali provenienti dalle attività di manutenzione del verde privato debbono essere smaltiti presso le Isole Ecologiche istituite nella Città di Andria, oppure mediante l'utilizzo di compostiere domestiche, oppure presso appositi raccoglitori.

2. Lo smaltimento dei residui e degli scarti di specifiche attività imprenditoriali (ad. es. nel settore vivaistico) è soggetto alla normativa vigente. L'amministrazione comunale potrà sottoscrivere apposita convenzione con i produttori per facilitare il riciclo dei rifiuti ed i processi di compostaggio di vario tipo.

Art. 12 – PRINCIPI GENERALI DI DIFESA FITOSANITARIA

1. È fatto obbligo ai proprietari di piante, arbusti o colture interessati da fitopatie o parassiti di intervenire nei modi più appropriati, a tutela sanitaria del verde.

2. Nella lotta contro i parassiti animali e vegetali dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

La prevenzione dovrà essere effettuata attraverso:

- la scelta di piante adeguate e l'impiego di piante sane;
- la difesa delle piante da danneggiamenti;
- l'adeguata preparazione dei siti d'impianto;
- il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione della stesse da calpestio, ecc;
- l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

3. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde, è fatto obbligo prevenire, in base alle normative vigenti, ex art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono creare danni al verde pubblico e privato;

4. Per tutto il patrimonio a verde, pubblico e privato, è fatto obbligo ai proprietari procedere agli interventi di lotta ai seguenti parassiti animali e vegetali:

- Processionaria del Pino (D.M. 25.06.26);
- Cancro colorato del platano (D.M. 03.09.87 n. 412);
- Colpo di fuoco batterico (D.M. 27.03.96);
- Punteruolo rosso delle Palme (D.M. 07.02.2011).

5. Qualora vengano riscontrati segnali di infestazioni, per la pericolosità di tali parassiti, è fatto obbligo di farne immediata segnalazione al Servizio Verde Pubblico della Città di Andria; il quale fornirà indicazioni utili in merito agli interventi.

6. I trattamenti contro parassiti patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri colturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica e comunque utilizzando esclusivamente principi attivi destinati all'uso in ambiente urbano. I trattamenti devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta integrata, evitando la *lotta a calendario* e ricorrendo, quando possibile, all'endoterapia.

7. In corrispondenza degli accessi ai luoghi di lavoro (sia a pieno campo che confinanti) in cui siano in corso e/o siano stati effettuati trattamenti con presidi fitosanitari, è fatto obbligo dell'affissione di cartelli informativi.

8. I trattamenti antiparassitari dovranno essere eseguiti da personale munito di abilitazione (o patentino) previsto dalla normativa vigente statale.

NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONI

Art.13 – SCELTA DELLE SPECIE NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI

1. Per l'impianto di nuovi alberi dovrà essere utilizzato materiale vivaistico certificato; tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ottimali di sviluppo.

La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggisti e culturali del territorio, nonché al rispetto ed alla tutela della sua biodiversità. I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi e sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale quali le aree naturali mentre esistono maggiori possibilità nelle aree agricole ed urbane nelle quali risultano alterate, in varia misura, le originarie condizioni climatico-ambientali.

2. Nella scelta delle specie per i nuovi impianti si deve tenere conto dei seguenti criteri, da considerare obbligatori, nel caso di interventi di Enti Pubblici, e fortemente consigliati, nel caso di interventi privati:

a) Aree di alto interesse naturalistico

Sono da ritenersi tali quelle aree ricadenti in aree protette (Zone a Protezione Speciale, Siti di Interesse Comunitario, Parchi Nazionali, Regionali, Provinciali e intercomunali, Riserve Naturali di ogni ordine e grado) o soggette a qualsivoglia vincolo di inedificabilità. Gli interventi devono mirare alla massima tutela del fragile equilibrio dell'ecosistema e alla tutela delle specie autoctone nei confronti delle alloctone.

E' consigliato pertanto esclusivamente l'impiego di quelle specie che vegetano spontaneamente nel territorio comunale o in altre aree regionali con le stesse caratteristiche ambientali. La scelta delle essenze arboree e arbustive dovrebbe ricadere esclusivamente in quelle elencate nel gruppo 1 (allegato I) e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali.

b) Zone agricole

Gli interventi nelle aree agricole, tipizzate come zone "E" nel piano regolatore generale e fuori delle aree di cui al comma precedente del presente regolamento, dovrebbero tendere alla creazione ed al mantenimento di quel paesaggio tipico del nostro territorio in un'ottica di ampliamento della biodiversità. La scelta della specie consigliata dovrebbe ricadere sugli alberi ed arbusti dei gruppi 1 e 2 (allegato I);

c) Verde urbano privato e pubblico

Si tratta delle aree tipizzate come zone "A", "B", "C", "D" ed "F" nel piano regolatore generale che non ricadono nelle aree di cui al comma a del presente regolamento.

Essendo l'ambiente ormai artificiale con condizioni lontane da quelle originarie, gli interventi possono non essere rigorosamente rispettosi delle forme tipiche del paesaggio locale. E' consentito l'utilizzo di tutte le essenze ascritte nell'allegato I comprese le forme ornamentali.

3. Per le alberature stradali di nuova realizzazione, la dimensione minima della piazzola e la distanza minima dalle case deve essere quella indicata nell'allegato 4 del presente regolamento mentre per quelle preesistenti all'entrata in vigore del regolamento, tali valori non sono obbligatori ma consigliati. Le piazzole per alberature possono essere di forma circolare, di poligono regolare o rettangolare: in quest'ultimo caso, il lato minore deve avere una lunghezza pari ad almeno 1 metro.

4. Quando un esemplare preesistente di una specie non **consigliata** muore o viene abbattuto o trapiantato altrove, secondo le prescrizioni del presente regolamento, la sostituzione **deve** avvenire con una specie **consigliata**.

5. Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i parchi e simili in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche.

Art. 14 – UN ALBERO PER OGNI BAMBINO

1. Ai sensi della Legge 29 gennaio 1992, n. 113 , l'Amministrazione Comunale garantirà le risorse per la messa a dimora di un albero per ogni bambino nato. Sarà premura dell'A. C. garantire la piantumazione e l'attecchimento per ogni nuovo bambino residente e/o nato in Andria a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Gli alberi saranno piantati preferibilmente in aree di proprietà pubblica, oppure in aree di proprietà privata che vengono messe a disposizione e fruizione pubblica; in corrispondenza di ogni albero deve essere apposta una targhetta di riconoscimento oppure potrà essere adottata altra forma di pubblicità con inciso il nome e la data di nascita del nascituro. L'attività di controllo è svolta dal Settore Ambiente.

3. Le piante saranno messe a dimora durante il periodo autunno – vernino.

4. Il bambino e la famiglia di appartenenza saranno messi a conoscenza della messa a dimora dell'albero piantato attraverso apposito certificato rilasciato dal Settore Ambiente.

Art. 15 – PROGETTAZIONE

1. La progettazione delle aree a verde, sia pubbliche che private, deve essere affidata ad un tecnico abilitato (Agronomo, Forestale, Architetto paesaggista, Perito Agrario, Agrotecnico) e dovrà essere conforme a tutte le prescrizioni dettate dal presente regolamento.

2. I progetti relativi alla realizzazione o ristrutturazione delle aree a verde di proprietà comunale, vengono sottoposti all'approvazione della Giunta, sentiti i pareri favorevoli dei settori competenti e le determinazioni del Laboratorio cittadino per il verde.

Art.16 – AREE DI INSIDENZA E DISTANZE DAI CONFINI PER I NUOVI IMPIANTI

Per le aree di insidenza e le distanze dalle case e da pali stradali di pubblica illuminazione, vengono considerate minime le misure indicate nell'Allegato 4.

Per le alberature preesistenti all'emanazione del presente regolamento vale quanto stabilito dal R.D. 16 marzo 1942 n° 262, negli articoli dal n. 892 al n. 899.

Art. 17 – DISTANZE DALLE UTENZE AEREE

2. Per le utenze aeree, di telecomunicazione ed elettriche, presenti in ambiente urbano, ovvero ricadenti nelle classi 0 e 1° ed aventi altezza minima di m. 5, dovranno essere rispettate le distanze previste dall' art. 2.1.06 del Decreto Ministeriale 21.03.88.

Art. 18 – DISTANZE DALLE UTENZE SOTTERRANNE

Per le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

CLASSE DI GRANDEZZA	DISTANZA MINIMA
a) 1° grandezza (altezza > 18m)	> m. 4
b) 2° grandezza (altezza 12-18m)	> m. 3
c) 3° grandezza (altezza < 12m)	> m. 2

Art. 19 – DISTANZE DALLE LINEE FERROVIARIE

In conformità agli articoli n° 52 e 55 del DPR del 11.07.80 n° 753 e all'articolo n°4 della Legge 12.11.68 n°1202, per alberi, arbusti e siepi si dovranno rispettare le distanze dalle linee ferroviarie di seguito indicate:

TIPOLOGIA DELLA VEGETAZIONE	DISTANZA MINIMACORRISPONDENTE altezza massima delle piante maturità aumentata di:
a) alberi di altezza >4m	m. 2
b) arbusti ed alberi di altezza <4m e siepi di altezza >1,5m	m. 6
c) siepi con altezza <1,5m	m. 5

Nel caso in cui il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o rilevato, tali misure dovranno essere aumentate al fine di mantenere una distanza minima di m. 2 dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

Per le aree extra urbane, i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di m. 50 dalla più vicina rotaia, distanza da misurarsi in proiezione orizzontale.

Art. 20 – Verde per parcheggi

1. Nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi, sia pubblici che privati, o di pertinenza di strutture ricettive/commerciali, deve essere prevista la sistemazione a verde di una parte dell'area complessiva occupata dal parcheggio.

Dovrà essere assicurata una superficie libera ad albero come indicato nell'allegato 4.

2. Per la quantificazione delle alberature da piantumare si dovrà attenersi e rispettare quanto previsto dal Regolamento Edilizio.

Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta.

3. La pavimentazione permeabile, la superficie libera ed il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protetti dal calpestio e dagli urti.

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico.

4. In caso di riattamento di aree a parcheggio ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde dovrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (uso di piante rampicanti).

5. I relitti stradali dovranno essere sistemati a verde assicurando una superficie libera ad albero come indicato nell'allegato 4.

Art. 21 - Verde realizzato a scomputo di oneri di urbanizzazione

1. La realizzazione di opere a verde pubblico (aree a verde pubblico, verde elementare, parcheggi o viali alberati ecc.) a scomputo di oneri di concessione edilizia è subordinata alla realizzazione di un progetto di sistemazione del verde in conformità a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento.

2. Tale progetto se relativo ad aree a verde di superficie maggiore a 3000 mq sarà redatto da un tecnico specializzato abilitato (Agronomo, Forestale, Architetto paesaggista, Perito Agrario).

Tale progetto di sistemazione del verde, deve comprendere:

- relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vivi e non), degli aspetti tecnico-agronomici e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale;
- elaborati di progetto, redatti alle scale opportune (<1:500), in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi, con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti - irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo ecc. -, nonché viabilità, passi carrai e utenze, aeree e sotterranee, attigui all'area di intervento);
- un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;
- piano quinquennale di manutenzione delle opere a verde ed eventuale piano di diradamento delle alberature;
- piano di tutela del verde esistente.

3. I progetti (in duplice copia) saranno presentati al Servizio Verde Pubblico della Città di Andria.

4. Per i giardini di superficie inferiore a 1000 mq e per il verde elementare, il servizio competente al verde pubblico del Comune provvederà a rilasciare l'approvazione.

5. Per i giardini di superficie eccedente i 1000 mq, il servizio competente al verde pubblico del Comune provvederà a rilasciare un disciplinare per la realizzazione e la conduzione delle opere.

6. Per le aree verdi eccedenti i 3000 mq l'approvazione sarà rilasciata dal servizio competente al verde pubblico del Comune.

Art.22 – Parametri per la realizzazione del verde pubblico

1. Nei comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo deve essere prevista una quota di superficie destinata a verde che risulti permeabile in profondità.

Gli standard di tale superficie sono fissati dal PRG.

2. Fatto salvo quanto specificato dal Regolamento Edilizio e dal Regolamento Urbanistico, sulla superficie destinata a verde devono essere messi a dimora alberi ed arbusti in modo da garantire, una volta raggiunta la maturità vegetativa, le coperture del suolo di seguito indicate:

- nelle zone residenziali e terziarie/direzionali:

30% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo) e 15% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo);

- nelle zone produttive:

40% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) e 15% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità).

3. In queste zone si reputano inoltre necessarie schermature verdi sui lati prospicienti terreni con diversa destinazione urbanistica.

4. Tutte le piante arboree ed arbustive dovranno essere fornite di impianto di irrigazione a goccia per favorire il buon esito della piantagione; dovranno inoltre essere realizzati almeno n° 3 idranti da mm. 32 ogni 1000 mq:

5. L'impianto irriguo dovrà essere collegato alla rete idrica cittadina e/o prevedere fonti di approvvigionamento alternative (acquedotto industriale, vasche di accumulo) .

6. Nelle aree a verde pubblico dovranno essere poste in opera n° 5 panchine ogni 1000 mq di superficie a verde e n° 5 cestini porta rifiuti, provvisti di apposito posacenere.

7. In ogni area a verde di superficie eccedente i 2000 mq dovrà essere posta in opera una fontanella.

8. Dovranno essere realizzate superfici pavimentate (vialetti e piazzole) pari a circa il 10% della superficie totale, tale parametro ha carattere indicativo in quanto la necessità di tali strutture dipende fortemente dalla forma dell'area, dall'ubicazione ecc., e sarà concordato in fase di approvazione del progetto.

Le aree a verde pubblico dovranno inoltre essere completate con superfici prative realizzate a regola d'arte, impianto di illuminazione e, se necessario, canalette o fognature per lo scolo delle acque.

Art. 23 – LABORATORIO CITTADINO PER IL VERDE

1. L'Amministrazione comunale promuove la partecipazione della Comunità alla definizione delle modalità di condivisione del territorio attraverso l'istituzione di un Laboratorio cittadino per il verde.

2. Il Laboratorio cittadino per il verde è un organismo a base volontaria e rappresenta un luogo di confronto e collaborazione tra quanti (Istituzioni, associazioni, gruppi o singoli cittadini), vogliono contribuire allo sviluppo della cultura del verde condividendo i principi del Regolamento e vogliono discutere sulle decisioni inerenti il patrimonio di verde.

3. Il Laboratorio è il luogo in cui vengono convogliate e diffuse le informazioni relative al verde: esso offre ai cittadini la possibilità di essere informati rispetto agli interventi programmati o in atto sul verde pubblico; di esprimersi e di partecipare attivamente ai processi decisionali relativi al verde e, in particolare, alle modalità di progettazione, costruzione, gestione e controllo degli spazi a verde pubblico e privato; di partecipare alle attività di sensibilizzazione e di diffusione della cultura urbana del verde. L'accesso al Forum è aperto a tutti i cittadini e le cittadine residenti nella Città di Andria che abbiano compiuto il 14° anno di età.

4. Il Laboratorio cittadino per il verde viene convocato almeno una volta all'anno dall'Assessorato competente, con avviso pubblico da affiggere due mesi prima della seduta.

Il Laboratorio è presieduto dall'Assessore competente, dal Presidente della V Commissione Consiliare Permanente "dell'Ambiente e della Protezione Civile", dal dirigente del Settore Ambiente della Città di Andria.

Qualunque cittadino è autorizzato a partecipare per condividere le scelte, proporre soluzioni ed indicare proposte.

ALBERI MONUMENTALI

Art . 24 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI

1. La Città di Andria promuove la tutela di particolari esemplari arborei ed arbustivi individuati come “alberi monumentali”.

2. Sono da intendersi alberi monumentali tutti gli esemplari, pubblici o privati, compresi quelli coltivati a scopo produttivo o situati in aree boscate, aventi diametro, misurato a m 1,30 dal suolo, uguale o superiore al valore riportato, per ogni singola specie, nell'allegato 5 del presente regolamento.

3. Allo scopo di individuare gli alberi di pregio viene istituito un albo. Nell'albo possono anche essere iscritti esemplari arborei che rivestono importanza storica e culturale, art .30 della L.R. n. 14 del 4 Giugno 2007.

4.L'iscrizione all'albo degli alberi monumentali avviene su segnalazione dei singoli cittadini, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni ambientaliste e indicazione diretta dell'ufficio competente, al Servizio Verde Pubblico della Città di Andria.

5. L'iscrizione è subordinata alla deliberazione della Giunta Comunale, su proposta del Servizio Verde Pubblico.

L'inserimento di esemplari nell'Albo degli “Alberi monumentali” viene notificato ai proprietari dei medesimi, e all'Assessorato regionale all'Ecologia, contribuendo in quest'ultimo caso alla formazione e all'aggiornamento dell'Albo regionale degli alberi monumentali.

6. Gli alberi monumentali sono sottoposti a particolare tutela per il grandissimo valore che rivestono dal punto di vista ambientale (costituiscono un micro-habitat a sé stante), paesaggistico e storico.

ART. 25 - OBBLIGHI PER I PROPRIETARI

1. E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi monumentali che si trovano in tutto il territorio comunale, di comunicare tempestivamente al Servizio Verde Pubblico l'esistenza di problemi che possano compromettere la vitalità delle piante.

Se l'albero monumentale viene danneggiato, l'autore del danno è tenuto al risarcimento dello stesso secondo quanto indicato nell'art. 22.

ART . 26 - INTERVENTI SULL'ESISTENTE

Qualsiasi intervento sugli alberi monumentali riveste carattere di assoluta necessità.

Eventuali interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale che si rendessero indispensabili, devono essere autorizzati dal Servizio Verde Pubblico del Comune. Gli interventi di cui sopra sono autorizzabili solo in caso di grave pericolo per persone o cose o di pessimo stato fitosanitario. Sono consentiti gli interventi di potatura come da art. ..., previa semplice comunicazione.

È altresì salvaguardata un'area circolare, con centro costituito dall'albero monumentale, di diametro pari al doppio **di quello** del diametro della sua area di insidenza. Tale area di rispetto deve restare intatta in caso di aree boscate, deve subire il taglio dell'erba se l'albero vegeta in area coltivata.

ART. 27 - INDENNIZZI

Ai proprietari degli alberi monumentali deve essere corrisposto un indennizzo annuo, pari a 1/50 (un cinquantesimo) del loro valore ornamentale (calcolato secondo quanto riportato in allegato per i costi sostenuti nella salvaguardia della pianta e a condizione che quest'ultima sia accessibile e visitabile per il pubblico. L'indennizzo verrà erogato solo a cominciare dall'anno successivo a quello di iscrizione all'albo.

Viene istituito un fondo cassa per gli indennizzi la cui entità sarà decisa ogni anno dal consiglio comunale in occasione dell'approvazione del bilancio finanziario. Qualora tale fondo cassa sia insufficiente a coprire tutte le richieste di indennizzo, la quota sarà ridefinita per tutti in proporzione al valore ornamentale. A tale criterio di ripartizione degli indennizzi, si ricorrerà ogni qualvolta il fondo cassa non sarà sufficiente.

ART. 28 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente previsto e richiamato dal presente capitolo, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Art. 29 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente titolo si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino e verde di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 30 - INTERVENTI VIETATI

E' tassativamente vietato:

- a) Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico.
- b) Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi.
- c) Danneggiare i prati con attività di qualsiasi tipo che procurano erosione del manto erboso.
- d) Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole.
- e) Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi.
- f) Raccogliere ed asportare minerali e reperti archeologici.
- g) Provocare danni a strutture e infrastrutture.
- h) Inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua.
- i) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.

l) Usare qualsiasi mezzo a motore. E' consentito il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata e con l'obbligo di precedenza ai pedoni.

m) Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali ed i giardini al di fuori delle eventuali aree appositamente allestite. In assenza di queste ultime il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide.

n) Usare sorgenti sonore ad alto volume.

Art. 31 - INTERVENTI CONSENTITI SOLO PREVIA E MOTIVATA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

1. Su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare, previa prescrizione delle modalità, le seguenti attività:

- a) Introduzione di veicoli a motore per necessità specifiche.
- b) Organizzazione di esposizioni, rappresentazioni, sfilate, spettacoli, manifestazioni culturali e sportive.
- c) Messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici.
- d) Raccolta di semi e frutti.
- e) Esercizio di forme di commercio.

Art. 32 - COMPETENZE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente articolo è affidato all'Ufficio Verde Urbano, secondo le modalità indicate con atto di indirizzo dalla A.C.

Art. 33 - INTERVENTI PRESCRITTI

1. E' fatto obbligo:

- a) di tenere i cani al guinzaglio o comunque nelle aree di sgambamento libero e di evitare che possano infastidire persone e animali.
- b) di spegnere accuratamente i mozziconi di sigarette e di segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio.

Art. 34 - AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE

1. Nell'intento di permettere e di regolare la partecipazione diretta di privati nelle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e nella gestione di servizi ad essa inerenti, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare, previa specifica richiesta formale, la manutenzione delle aree a verde pubblico e la gestione dei servizi ad essa inerenti a persone fisiche o giuridiche.

2. L'affidamento sarà regolato da una apposita convenzione predisposta dall'Amministrazione per ogni singolo caso e sottoscritta dalle parti.

Art. 35 - DEROGHE

Nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei Servizi competenti, si intendono possibili le operazioni necessarie allo svolgimento della stessa.

SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

Art. 36 - SANZIONI

Ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie elencate nell'apposito allegato 6.

All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni e delle inosservanze delle norme e delle prescrizioni del presente Regolamento, nonché di altre norme o disposizioni comunque riferibili a materia pertinente la salvaguardia del verde pubblico, purché costituenti illecito amministrativo, può procedere, oltre alla Polizia Municipale, il personale del Servizio Verde Pubblico avente qualifica non inferiore alla "C" e munito di apposito documento di riconoscimento, nonché gli iscritti alle associazioni ambientaliste rappresentative del territorio e legalmente riconosciute. Questi ultimi, se provvisti di adeguata formazione, possono essere abilitati solo mediante apposita ordinanza del Sindaco.

Art . 37 - DANNI A SOGGETTI ARBOREI E AD AREE VERDI

1. Quanto riportato al precedente articolo lascia salva ed impregiudicata ogni altra possibilità della Città di addebito all'autore della manomissione sia del valore ornamentale (riportato in allegato 3 con il simbolo V) sia del danno biologico (riportato in allegato 3 con il simbolo DB) in caso di danneggiamenti a soggetti arborei.

2. Chiunque danneggi superfici comunali sistemate a verde, oltre alla sanzione pecuniaria, è tenuto a rifondere il danno all'Amministrazione mediante il versamento di una cifra pari all'importo delle opere necessarie per il restauro, maggiorata dell'IVA .

Art. 38 - METODOLOGIE PER LA STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE E DEL DANNO BIOLOGICO

1 . Nel caso di abbattimenti non autorizzati o danneggiamenti di piante arboree, il Comune si riserva il diritto di richiedere l'indennizzo determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti, così come indicato nell'allegato 3.

2. Ogniqualevolta si rendesse necessario, a seguito di abbattimenti o danneggiamenti al tronco, alle radici ed ai rami delle piante, l'intervento di operatori specializzati per procedere a disinfezioni, ancoraggi, riduzioni di rami , rimozione delle ramaglie, ecc..., l'indennizzo richiesto sarà pari al valore ornamentale (V) o al valore del danno biologico (DB) più la spesa sostenuta dal Comune per l'intervento specialistico.

Art . 39 - NORME FINANZIARIE

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente regolamento saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso è vincolato ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale.

Art. 40 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non espressamente **previsto** e richiamato nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e **regionale vigente**.

Art. 41 - NORME TRANSITORIE

1. Il regolamento non si applica se in contrasto con piani e progetti già deliberati dall'organo consiliare in zone tipizzate dal PRG come A, B, C, D ed F.

2 Nell'esercizio finanziario successivo alla data di approvazione del presente regolamento, il fondo cassa per gli indennizzi ai proprietari degli alberi monumentali, nonché per la messa a dimora di nuovi alberi di cui all'art. 14 del presente regolamento, sarà definito in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Riferimenti legislativi

1) Costituzione Italiana art.9 - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

2) Legge 29 Gennaio 1992, n. 113 – Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica.

3) Legge Regionale 4 Giugno 2007, n.14 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.

4) Codice civile art. 892-899 – Distanze per gli alberi.

5) D. Lgs. 22 Gennaio 2004 n°42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio.

6) Decreto interministeriale 21 marzo 1988, n. 449 , art. 2.1.06 – Distanze dalle utenze aeree.

7) D.P.R. 11.07.80, n° 753, artt. 52, 55 - Distanze dalle linee ferroviarie

8) Legge 12.11.1968 n° 1202, art. 4 – Distanze dalle linee ferroviarie

9) Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 agosto 1997, n . 281, tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Comuni e Comunità montane concernente "Linee di indirizzo per la prevenzione nelle scuole dei fattori di rischio indoor per allergie ed asma";

- 10) - Processionaria del Pino (D.M. 25.05.26);
- Cancro colorato del platano (D.M. 03.09.87 n. 412);
Colpo di fuoco batterico (D.M. 27.03.96);
Punteruolo rosso delle Palme (D.M. 07.02.2011).

LISTA DELLE SPECIE PER I NUOVI IMPIANTI

GRUPPO 1°

ALBERI

Nome scientifico	Volgare	Nome scientifico	Volgare
<i>Olea europaea</i>	Olivo	<i>Arbutus unedo</i>	Corbezzolo
<i>Quercus aegilops</i>	Vallonea	<i>Prunus mahaleb</i>	Ciliegio di S. Lucia
<i>Quercus calliprinos</i>	Quercia spinosa	<i>Amygdalus webbii</i>	Mandorlo selvatico
<i>Ficus carica</i>	Fico	<i>Amygdalus cominunis</i>	Mandorlo
<i>Quercus cerris</i>	Cerro	<i>Laurus nobilis</i>	Alloro
<i>Quercus ilex</i>	Leccio	<i>Ceratonia siliqua</i>	Carrubo
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella	<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello
<i>Quercus trojana</i>	Fragno	<i>Pistacia terebintus</i>	Terebinto

ARBUSTI e RAMPICANTI

Nome scientifico	Volgare	Nome scientifico	Volgare
<i>Crataegus monogyna</i>	Biancospino	<i>Prunus spinosa</i>	Prugno selvatico
<i>Viburnum tinus</i>	Lentaggine	<i>Phyllirea angustifolia</i>	Fillirea
<i>Pistacia lentiscus</i>	Lentisco	<i>Asparagus acutifolius</i>	Asparago
<i>Rosa canina</i>	Rosa selvatica	<i>Myrtus communis</i>	Mirtò
<i>Rhainnus alaternus</i>	Alaterno	<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustro comune
<i>Hedera Helix</i>	Edera	<i>Spartium junceum</i>	Ginestra
<i>Ilex aquifolium</i>	Agrifoglio	<i>Ruscus aculeatus</i>	Pungitopo
<i>Pyrus ainygdaliformis</i>	Perastro	<i>Rubus ulmifolius</i>	Rovo

GRUPPO 2°

	Nome scientifico	Volgare	Nome scientifico	Volgare
	<i>Cercis siliquastrum</i>	Albero di Giuda	<i>Prunus avium</i>	Ciliegio
	<i>Acer campestre</i>	Acero campestre	<i>Prunus cerasfera</i>	Mirabolano
	<i>Juglans regia</i>	Noce	<i>Punica granatum</i>	Melograno
	<i>Morus alba</i>	Gelso bianco	<i>Pyrus cornrnunis</i>	Pero
	<i>Morus nigra</i>	Gelso nero	<i>Malus domestica</i>	Melo
	<i>Prunus persica</i>	Pesco	<i>Ziziphus sativa</i>	Giuggiolo
	<i>Prunus armeniaca</i>	Albicocco	<i>Sorbus domestica</i>	Sorbo
	<i>Prunus domestica</i>	Susino	<i>Sambucus nigra</i>	Sambuco
	<i>Robinia pseudacacia</i>	Robinia	<i>Crataegus azarolus</i>	Azzerruolo
	<i>Celtis australis</i>	Bagolaro	<i>Ulmus minor</i>	Olmo
	<i>Corylus avellana</i>	Nocciolo	<i>Diospyros Kaki</i>	Kaki
	<i>Pinus pinea</i>	Pino domestico	<i>Cupressus seinpervirens</i>	Cipresso comune
	<i>Pinus halepensis</i>	Pino d'Aleppo	<i>Citrus spp</i> 1	Agrumi

ARBUSTI E RAMPICANTI

Nome scientifico	Volgare	Nome scientifico	Volgare
<i>Nerium oleander</i>	Oleandro	<i>Chamaerops Humilis</i>	Palma nana
<i>Rosa spp</i>	Rosa ibrida	<i>Bougainvillea spp</i>	Buganvillea
<i>Ampelopsis Tricuspidata</i>	Vite canadese	<i>Parthenocissus guinguefolia</i>	Vite canadese
<i>Vitis spp</i>	Vite		

Gruppo O3

Tutti gli alberi ed arbusti non citati nei gruppi N° 1 e 2

DISTANZA CRITICA DAL TRONCO PER SCAVI ED ALTRE OPERAZIONI.

Se non rispettata può causare gravi problemi di stabilità all'albero.

Diametro tronco in mm	Distanza critica in metri
200	1,0
250	1,5
375	2,0
500	2,5
750	3,0

Adattato da British Standards Institute 5837 (1989).

Allegato 3

METODO ESTIMATIVO PER ALBERATURE IN AMBITO URBANO

La stima del valore di un'alberatura deve tenere conto di 5 parametri che sono:

- 1) La specie o la varietà;
- 2) La posizione;
- 3) Lo stato sanitario;
- 4) Le dimensioni (diametro del tronco ad 1 m da terra)
- 5) il deprezzamento

1- Specie

Tale parametro (P) viene preso in considerazione dividendo per dieci il prezzo medio di acquisto in vivaio avente **circonferenza** del tronco di 10 - 12 cm ad 1 metro dal colletto per le latifoglie, **circonferenza di 15-18 cm e/o altezza di 200-275 cm per le conifere e 50-60 cm**, dal colletto alla gemma apicale, per le palme. In tutti i casi si devono considerare piante, ben radicate, in pane di terra.

2 La localizzazione (a)

La determinazione di questo parametro è legato all'applicazione della tabella n. 1 allegata.

3 Lo stato sanitario (b)

La determinazione di questo parametro è legato all'applicazione delle tabelle n.2 e 3 allegate.

4- la dimensione (c)

La determinazione di questo parametro si basa sull'applicazione della tabella n. 4. Nel caso di palme si applica la tabella n. 4a.

5- Il deprezzamento (d)

Si calcola come percentuale sul valore ornamentale così come indicato nella tabella n. 5

Calcolo del valore ornamentale dell'alberatura

Il valore è dato dal Prezzo d'acquisto in vivaio (P) moltiplicato per l'indice di localizzazione, per l'indice di posizione (combinato con lo stato sanitario) e per l'indice di circonferenza sottratti del valore di deprezzamento:

$$V=(Pxaxbxc)-dx(Pxaxbxc)$$

Esempi di stima del valore ornamentale

Caso n° 1 . Prendiamo ad esempio, per il calcolo del valore ornamentale (V), uno dei lecci (*Quercus ilex*) di Piazza Umberto I, ad Andria.

L'esemplare in questione ha una circonferenza di cm 125, gode di buona salute ed è inserito in filare, nel centro storico. Ecco i valori degli indici:

$$a = 10;$$

$$b=5;$$

$$c= 11,5;$$

$$d=30\%;$$

$$P \text{ (prezzo di mercato, diviso dieci, di un esemplare di 10-12 cm di circonferenza)} \text{ € } 40/10 = \text{€}4$$

Ne consegue che il valore ornamentale della pianta è:

$$V = \text{€ } 4 \times 10 \times 5 \times 11,5 - 0,3 (4 \times 10 \times 5 \times 11,5) = \text{€}2.300 - 690 = \text{€}1.610$$

Caso n°02 Questa volta consideriamo una *Magnolia grandiflora* di Corso Cavour, sempre ad Andria. Si tratta di un esemplare di cm 60 di circonferenza, in ottima salute ed in filare. Ecco di seguito i valori degli indici desunti dalle rispettive tabelle:

$$P = \text{€}80/10 = \text{€}8;$$

$$a=10;$$

$$b=8;$$

$$c = 2,8;$$

$$d=10\%.$$

Il valore ornamentale è quindi pari a:

$$V = \text{€ } 8 \times 10 \times 8 \times 2,8 - 0,1 (8 \times 10 \times 8 \times 2,8) = \text{€}1.792 - 179 = \text{€}1.613$$

Caso n°3. Una *Chamaerops humilis* a Porta Castello, Andria, è alta m 4,30, gode di buona salute ed è un esemplare isolato. Ecco i valori degli indici:

$$P \text{ (valore di mercato, diviso dieci, di un esemplare con tronco di 50-60 cm di altezza)} = \text{€ } 90/10 = \text{€}9$$

$$a= 10$$

$$b=7$$

$$c=5$$

$$d = 10\%$$

$$V = \text{€ } 9 \times 10 \times 7 \times 5 - 0,1 (9 \times 10 \times 7 \times 5) = \text{€}2.853,00$$

Stima dei danni alle alberature

Valutazione di danni limitati ad alcune parti dell'albero:

A- Tronco

Il Tasso di danneggiamento al tronco, T, è calcolato in funzione della larghezza massima, L, della ferita, espressa in centimetri, e della circonferenza, C, dell'albero misurata all'altezza in cui è stata provocata la ferita;

$$T = L/C$$

B- Rami

Il Tasso di danneggiamento ai rami, C, è calcolato in funzione della percentuale, in volume, di rami distrutti, Va, in rapporto all'insieme del volume totale della chioma, Vt;

$$c = Va/2 Vt$$

c- Radici

Il Tasso di danneggiamento alle radici R è calcolato in funzione della proporzione volumetrica del sistema radicale distrutto, Ra, in rapporto al volume radicale totale, Rt. Il volume radicale totale è calcolato considerando un cilindro di dimensioni pari ad 1 metro di profondità ed avente diametro di 2 metri superiore a quello della proiezione, al suolo, della chioma.

$$R = Ra/2 Rt$$

Una volta calcolati i tassi di danneggiamento si applicano tali tassi al valore ornamentale dell'albero (V) e si divide per 2 per calcolare l'indennità per il danno biologico. Il valore del danno biologico (DB) deve essere sempre inferiore al valore ornamentale (V) della pianta.

$$DB \text{ (Indennità per il danno biologico)} = V \text{ (valore dell'alberatura)} \times (T + C + R)/2$$

Esempi di calcolo di danno biologico

Caso n° 1 . Consideriamo un albero dal valore ornamentale pari a € 1.000. esso ha subito una lesione sul tronco di 20 cm di larghezza, rispetto ad una circonferenza del tronco di cm **50**, ed una riduzione della chioma del 20% del totale. Il danno biologico sarà pari a:

$$DB = € 1.000 \times (0,4+0,1+0) = € 1.000 \times 0,5 = € 500$$

Caso n°2. Per lavori di interrimento di tubazioni fognarie, viene tagliata una porzione di radici corrispondente al 30% del totale. Con lo stesso scavo si procura sul tronco di 35 cm di circonferenza, una scorticatura larga 15 cm. Il valore ornamentale dell'albero è stato calcolato in € 600.

$$DB = € 600 \times (15/35 + 0+0,15) = € 600 \times 0,57 = € 342$$

Tabella n. 1**Indice secondo la localizzazione (a)**

Centro città	10
Media periferia	8
Periferia	6
Parchi esterni	4
Zone rurali	2

La zonizzazione della città prevista nella tabella 1 è definita attraverso l'allegata pianta.

Tabella n.2**Definizione dello stato fitosanitario delle alberature**

Classi	Stato fitosanitario	Descrizione Generale
A	Molto Buono	Albero sano e vigoroso
B	Leggermente alterato	Albero con vigore medio-alto. Ferite minori in corso di cicatrizzazione e/o patologie lievi.
C	Alterato	Albero di vigore medio-basso. Ferite non cicatrizzate con presenza di attacchi parassitari e/o clorosi fogliaria.
D	Molto alterato	Albero in stato di deperimento grave ma reversibile. Ferite di grosse dimensioni con presenza di attacchi parassitari evidenti

Tabella n. 3

Rapporto tra valore individuale della pianta e stato fitosanitario (indice *b*)

Stato Sanitario				
Situazione	A	B	C	D
Isolato	10	7	4	3
In Gruppi da 2 a 5 esemplari	9	6	3	2
Filari o in gruppo con più di 6 esemplari	8	5	3	2

Tabella n. 4**Indice di circonferenza (*c*)**

Dimensione in cm	Indice	Dimensioni in cm	Indice
Dal 10 al 14	0,5.	220	21
Da 15 a 22	0,8	240	22
Da 23 a 30	1	260	23
40	1,4.	280	24
50	2	300	25
60	2,8	320	26
70	3,8	340	27
80	5	360	28
90	6,4	380	29
100	8	400	30
110	9.5	420	31
120	11	440	32
130	12.5	460 •	33
140	14	480	34
150	15	500	35
160	16	600	40
170	17	700	45
180	18		
190	19		
200	20		

Tabella 4a. indice di altezza (solo nel caso di palme)

Altezza in metri	Indice di altezza
Da 05 a 1	1
Da 1 a 2	1,5
Da 2 a 3	2,5
Da 3 a 4	3,5
Da 4 a 6	5
Da 6 a 8	7
Oltre 8	10

Tabella n.5

Percentuale di deprezzamento (*d*)

L Albero perfettamente sano	0%
Potatura leggera di rami secchi	10%
Potatura su rami e branche secondarie	20%
Potatura forte di branche principali	30%
Dendrochirurgia su cavità	50%
Potatura forte più dendrochirurgia	70%

Allegato 4

Area minima per la realizzazione di piazzole da alberature e distanza minima del bordo della piazzola dalle case e da pali di illuminazione stradale.

Nome scientifico	Area minima per piazzola in mq	Distanza minima dalle case e da pali stradali di pubblica illuminazione in m
<i>Ailanthus spp</i>	1,5	3,5
<i>Albizia spp</i>	1	2,5
<i>Araucaria spp</i>	1,2	3,5
<i>Arecastrun romanzoffianum</i>	1	2,5
<i>Broussonetia papyrfera</i>	1,2	3,5
<i>Catalpa spp</i>	1,5	3,0
<i>Celtis australis</i>	2	4,5
<i>Cercis siliguastrurn</i>	1	3
<i>Crataegus spp</i>	1	2,5
<i>Cupressus sempenirens</i>	2	4,5
<i>Eucaiyptus spp</i>	3	5,5
<i>Laurus nobilis</i>	1	2,5
<i>Ligustrum spp</i>	1	2,5
<i>Magnolia grandiflora</i>	1,5	3
<i>Melia azedirach</i>	1,2	3

<i>Olea europaea</i>	1,2	2,5
<i>Phoenix spp</i>	1	2,5
<i>Pinus spp</i>	2	4,5
<i>Platanus spp</i>	2,5	5,5
<i>Prunus spp</i>	1	2,5
<i>Quercus spp</i>	2	4
<i>Robinia spp</i>	1,2	3,5
<i>Schinus molle</i>	1,2	3
<i>Sophora spp</i>	1,5	3
<i>Sterculia spp</i>	1	2,5
<i>Tilia spp</i>	1,2	3,5
<i>Ulmus spp</i>	1,2	3,5
<i>Washingtonia spp</i>	1	2,5

Allegato 5

Valori del diametro, della circonferenza o dell'altezza al di sopra del quale la pianta è considerata albero monumentale

Nome scientifico	Circonferenza in cm a 130 cm dal • colletto	Altezza in m fino all'apice meristemato
<i>Acer campestre</i>	130	
<i>Amygdalus cornmunis</i>	160	
<i>Arbutus unedo</i>	90	
<i>Cedrus spp</i>	220	

<i>Celtis australis</i>	220	
<i>Ceratonia siligua</i>	200	
<i>Cercis siliguastruin</i>	120	
<i>Charnaerops humilis</i>		5
<i>Corylus avellana</i>	130	
<i>Crataegus spp</i>	100	
<i>Cupressus sernpervirens</i>	170	
<i>Eucalyptus spp</i>	300	
<i>Ficus carica</i>	160	
<i>Fraxinus ornus</i>	130	
<i>Juglans regia</i>	170	
<i>Laurus nobilis</i>	130	
<i>Morus spp</i>	150	
<i>Myrtus communis</i>	90	
<i>Olea europaea</i>	200	
<i>Phoenix spp</i>		7
<i>Phyllirea. angustifolia</i>	90	
<i>Pinus spp</i>	220	
<i>Pistacia lentiscus</i>	90	
<i>Pistacia therebintus</i>	100	
<i>Platanus spp</i>	320	
<i>Prunus rnahaleb</i>	160	
<i>Punica granatum</i>	90	
<i>Pyrus amygdalzforinis</i>	130	
<i>Pyrus cominunis</i>	160	
<i>Quercus coccifera</i>	100	

<i>Quercus spp</i>	200	
<i>Rhainnus alaternus</i>	90	
<i>Sorbus domestica</i>	130	
<i>Tilia spp</i>	220	
<i>Trachycarpus fortunei</i>		7
<i>Ulmus spp</i>	220	
<i>Viburnum tinus</i>	90	
<i>Whashingtonia spp</i>		10
<i>Ziziphus sativa</i>	100	
<i>Altrenoncite</i>	250	
<i>Palme(Arecaceae) non citate in elenco</i>		6

Allegato 6

SANZIONI

Le inosservanze alle norme del presente Regolamento, saranno soggette alle seguenti sanzioni:

ARTICOL O VIOLATO	OGGETTO	SANZIONE (euro)	OBLAZIONE	SANZIONE ACCESSORI ⁴
6 7.2	abbattimento di albero non autorizzato e capitozzature	Da 100 A 850	200	risarcimento del danno (se pubblico)
7	Potature e cimature non autorizzate (ad Albero)	Da 50 A 200	100	risarcimento del danno (se pubblico)
8.1 8.7 16.2 16.3	Danneggiamenti vari alle piante .	Da 100 A 850	200	risarcimento del danno (se pubblico)

16.4					
16.6					
16.7					
8.2		Da 50	100		ripristino
8.4		A 400			
8.5	Segnali o strutture appese sugli alberi (ad albero)	Da 15 A 150	30		ripristino
8.3	Ad Albero	Da 25	50		
8.6		A 200			
9	Insufficienza nelle misure adottate per la salvaguardia della vegetazione e del suolo	Da 80 A 600	160		Risarcimento del danno (se pubblico)
12	Alberi monumentali	DA 100	200		Risarcimento del danno (se pubblico)
13		A 850			
16,5	Maltrattamento animali				Art. 727 c.p.
16.8	Abbandono di rifiuti	Da 25			Art. 50 D.Lvo. 22/97
16.9		A 150			
16,1	Divieto di transito veicoli a motore	Codice della strada			
16,11	Deiezioni animali domestici	Come da Ordinanza Sindacale			
16,12	Schiamazzi e rumori				Art. 659 1°c. c.p.
17	attività non autorizzate	Da 30 A 250	60		

Andria, 12/03/2012